



Ancona, 16 luglio 2025

*Al Presidente della Regione Marche
Francesco Acquaroli*

*Al Presidente dell'Assemblea Regionale Marche
Dino Latini*

*Alla Direttrice dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche
Marina Santucci*

Oggetto: Guide turistiche, entrate nella piena operatività le funzioni di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni dei Comuni

Egregi,

con la presente, FEDERAGIT Confesercenti – Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle guide turistiche, accompagnatori turistici ed interpreti – vuole porre la Vostra attenzione sull'importante ruolo delle Regioni e dei Comuni in merito alla normativa in oggetto.

Ai sensi degli artt. 24,25, 26 e 27 del **Decreto ministeriale 26 giugno 2024 n. 88¹**, i **Comuni** sono i soggetti titolari delle **funzioni di accertamento e controllo** in merito alle violazioni delle prescrizioni stabilite dagli articoli 11 e 12 della legge 190/2023 e sono altresì competenti ad applicare le relative **sanzioni amministrative**.

Sarebbe pertanto **auspicabile da parte della Sua Regione** che venga elaborato un efficace piano di comunicazione e informazione per i Comuni presenti sul territorio al fine di garantire, in aggiunta alla pubblicità legale della normativa nazionale e alle comunicazioni ufficiali del Ministero competente, **che gli Enti locali siano adeguatamente edotti in merito al loro importante ruolo e possano assicurare il rispetto della normativa sul territorio, in una prospettiva di contrasto all'abusivismo**.

Si ricorda che il Ministero del Turismo sul proprio sito istituzionale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla documentazione necessaria da esibire ai fini dell'esercizio della Professione di Guida Turistica, invitando il personale preposto ai controlli ad agevolare le verifiche sul territorio.

In particolare, il Ministero ha chiarito che nelle more del rilascio del Tesserino personale di riconoscimento in via di predisposizione, la documentazione necessaria da esibire ai fini dell'esercizio della Professione di Guida Turistica è la seguente:

- a) Per le guide abilitate iscritte all'elenco nazionale ENGT
- il Tesserino digitale munito di QR Code scaricabile dalla Piattaforma;

¹Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190



- un documento di riconoscimento in corso di validità.

b) Per le guide autorizzate all'esercizio temporaneo della professione:

- il documento di nulla osta protocollato e rilasciato dal Ministero del turismo in corso di validità (durata annuale dal rilascio);
- un documento di riconoscimento in corso di validità.

Per dare concreta attuazione alla riforma normativa della professione, la scrivente Federazione ritiene fondamentale che in questa fase tutti i soggetti coinvolti collaborino tra loro nel comune obiettivo di **contrastare i fenomeni di abusivismo** e di incrementare la professionalità del settore

Oggi più che mai il nostro Paese ha la necessità di valorizzare e tutelare le guide turistiche regolarmente abilitate, che costituiscono un asset fondamentale dell'accoglienza turistica e il principale veicolo per la trasmissione della cultura italiana ai visitatori che giungono da tutto il mondo.

Resto a disposizione per ogni coinvolgimento in merito e porgo distinti saluti

Il Direttore Federagit Marche
Alessandro Ligurgo

Allegato:

Estratto delle norme per il controllo delle guide abilitate ed il contrasto all'abusivismo



ALLEGATO

Legge 13 dicembre 2023 n. 190 Disciplina della professione di guida turistica.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 2023, n. 293)

[...]

Art. 11. Obblighi di comportamento

(In vigore dal 17 dicembre 2023)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

- a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Art. 12. Divieti e sanzioni

(In vigore dal 1° maggio 2024)

1. E' fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.

2. E' fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. E' fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici è fatto obbligo di indicare il numero di iscrizione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.[1]

4. E' fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai soggetti di cui al comma 3 e ai responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

7. In caso di violazione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 6, comma 7, lettera a), si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 6.000.

8. Alle funzioni di controllo provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione è l'autorità competente all'applicazione



delle sanzioni amministrative e ne incamera i relativi proventi.

10. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nota:

[1] Comma così modificato dall'art. 8, comma 17-bis, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56

[...]

DECRETO 26 giugno 2024, n. 88

Regolamento recante disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante: «Disciplina della professione di guida turistica».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/2024

[\(GU n.150 del 28-06-2024\)](#)

[...]

Capo V

Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative

Art. 24

Modalità di accertamento delle violazioni previste dall'[articolo 12, commi 1, 2 e 4 della legge 13 dicembre 2023, n. 190](#)

1. Le violazioni delle prescrizioni stabilite dai [commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190](#), sono accertate dai comuni competenti in base al luogo in cui è commesso il fatto illecito, anche attraverso gli organi di polizia locale, e da ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente.

2. Le violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 e 2 del citato articolo 12 sono accertate tramite l'utilizzo di strumentazione preposta alla scansione del codice univoco di identificazione rilasciato alla guida turistica, anche temporanea, e con ogni altro mezzo idoneo a verificare l'effettiva iscrizione della guida turistica nell'elenco nazionale istituito presso il Ministero del turismo.

3. Il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'[articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti dai [commi 1, 2 e 4 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190](#), ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti e l'eventuale irrogazione delle sanzioni.

Art. 25

Modalità di accertamento delle violazioni previste dall'[articolo 12, comma 3 della legge 13 dicembre 2023, n. 190](#)

1. L'accertamento della violazione del divieto di avvalersi di guide turistiche non iscritte nell'elenco nazionale, prescritto dal [comma 3 dell'articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190](#), è demandato ai comuni competenti in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale e in raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, nonché ad ogni altro soggetto autorizzato in virtù della normativa vigente.

2. Qualora la violazione del divieto di cui al comma precedente sia commessa attraverso l'offerta di visite guidate da remoto e servizi analoghi, la competenza per l'accertamento del fatto illecito, se non può essere determinata ai sensi del comma 1, appartiene al comune del territorio nazionale che per primo abbia provveduto a registrare la notizia dell'illecito amministrativo, in raccordo con le autorità di pubblica sicurezza, nonché ad ogni altro soggetto autorizzato in virtù della normativa vigente.

Art. 26

Modalità di accertamento delle violazioni previste dall'[articolo 12, comma 6 della legge 13 dicembre 2023, n. 190](#)

1. Al fine di verificare l'osservanza degli obblighi di comportamento previsti dall'[articolo 11 della legge 13 dicembre 2023, n. 190](#), il comune competente in base al luogo di esecuzione della prestazione professionale della guida turistica, anche attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato secondo la normativa vigente hanno il potere di chiedere al professionista l'esibizione del tesserino personale di riconoscimento e la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi informativi riguardanti i costi della prestazione professionale di cui alla lettera b) del medesimo articolo 11.

Art. 27

Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'[articolo 12, commi 5, 6 e 7, della legge 13 dicembre 2023, n. 190](#), sono irrogate dai comuni competenti per l'accertamento del fatto illecito ai sensi degli articoli che precedono, anche attraverso gli organi di polizia locale, in conformità alle disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).
2. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate ai sensi delle disposizioni che precedono deve essere eseguito in favore dei comuni competenti all'accertamento e all'irrogazione delle rispettive sanzioni.

[...]